

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1225-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BERNASSOLA)

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1986

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro del Tesoro**

(V. Stampato Camera n. 2154)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° marzo 1985*

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dal 1939 l'Italia versa annualmente alla Repubblica di San Marino una somma di denaro detta « canone doganale », nella misura di 4 miliardi e 500 milioni di lire, quale corrispettivo della rinuncia da parte sammarinese ad alcune prerogative, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato appositamente stipulata.

Tale Convenzione prevede espressamente, tra l'altro, la rinuncia da parte di San Marino:

ad aprire una casa da gioco;

ad adottare disposizioni finanziarie nazionali incompatibili con la legislazione finanziaria italiana;

a chiedere il libero transito attraverso l'Italia, in esenzione doganale, di merci importate da terzi Stati.

Con la Convenzione aggiuntiva del 1953 si prevede, inoltre, la rinuncia:

ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmettenti o accordarne la concessione a Governi esteri o a società private, sammarinesi o straniere.

Il Governo di San Marino ha da tempo richiesto la rivalutazione dell'importo del canone e la concessione di un mutuo trentacinquennale agevolato, i cui ratei dovrebbero essere garantiti dal canone stesso.

È stato pertanto concluso l'Accordo di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica e che prevede:

a) un raddoppio del canone doganale, che passerà a 9 miliardi annui pagabili in rate semestrali a partire dal 1° gennaio 1983;

b) la concessione a quella Repubblica, tramite la Cassa depositi e prestiti, di un mutuo pari a 20 miliardi di lire, ammortizzabile in 35 annualità, al tasso di interesse pra-

ticato dalla stessa Cassa al momento della concessione del mutuo, cioè dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Nel comunicare il parere favorevole alla ratifica da parte della Commissione, devo far presente che, nel corso dell'esame del disegno di legge in sede di Commissione, sono emersi rilievi e vive preoccupazioni sull'effettiva osservanza da parte di San Marino degli Accordi e delle Convenzioni in vigore e sono stati fatti presenti al Governo gli inconvenienti che si riscontrano attualmente.

Il Governo ha condiviso le preoccupazioni espresse e relative soprattutto a evasioni fiscali di operatori italiani, che sottolineano le insufficienze che l'accordo sull'IVA del 1972 ha rivelato in questi anni favorendo evasioni di dimensioni ragguardevoli.

La Commissione ha preso atto dell'impegno del Governo di ottenere il pieno rispetto degli Accordi, sia adottando misure autonome che ricercando l'assenso e la collaborazione della Repubblica di San Marino. La Commissione ritiene opportuno inoltre impegnare il Governo con il seguente ordine del giorno che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea sul quale in Commissione il Governo si è espresso in senso favorevole:

« Il Senato,

a seguito dell'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra San Marino e l'Italia, aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939;

ascoltate le dichiarazioni del rappresentante del Governo,

impegna il Governo stesso a riesaminare l'insieme dei rapporti tra Italia e San Marino ed a riferire sollecitamente al Senato, lo stato dell'osservanza da parte di San Marino delle intese, accordi e convenzioni attualmente in vigore;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impegna altresì il Governo, prima che sia conclusa ogni nuova intesa, accordo o convenzione con la Repubblica di San Marino, a riferire al Senato su quanto oggetto dell'eventuale negoziato ».

Con queste osservazioni, a nome della Commissione affari esteri, invito l'Assemblea a voler approvare il disegno di legge nel testo proposto dalla stessa Commissione.

BERNASSOLA, *relatore*

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore CASTIGLIONE)

17 luglio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

(Estensore COVI)

15 aprile 1986

La Commissione, esaminato nuovamente il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che l'articolo 3 venga riformulato nei seguenti termini:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18.000 milioni per il 1986 si provvede, quanto a lire 4.500 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e, quanto a lire 13.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986

all'uopo utilizzando per lire 9.000 milioni parte dell'accantonamento preordinato per « Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori » e per lire 4.500 milioni lo specifico accantonamento. Alla spesa di lire annue 4.500 milioni relativa agli anni 1987 e 1988 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento iscritto al detto capitolo 6856.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il senatore Massimo Riva fa rilevare la inopportunità che la Commissione esprima pareri che presentino clausole di copertura finanziaria tali da realizzare utilizzi in difformità di accantonamenti di fondo globale.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1984 e lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando, per l'anno 1984, quanto a lire 4.500 milioni l'accantonamento specifico e quanto a lire 4.500 milioni parte dell'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario » e, per gli anni 1985 e 1986, la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento specifico.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. *Identico.*

## Art. 2.

1. *Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18.000 milioni per il 1986 si provvede, quanto a lire 4.500 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e, quanto a lire 13.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 all'uopo utilizzando per lire 9.000 milioni parte dell'accantonamento preordinato per « Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori » e per lire 4.500 milioni lo specifico accantonamento. Alla spesa di lire annue 4.500 milioni relativa agli anni 1987 e 1988 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento iscritto al detto capitolo 6856.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

1. *Identico.*